

3. Qualora sia apposto ai materiali CAC, il documento del fornitore è di colore giallo.
4. Il documento del fornitore è stampato con inchiostro indelebile in una delle lingue ufficiali dell'Unione, chiaramente visibile e leggibile.»

Articolo 2

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 31 marzo 2020 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° aprile 2020.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Misure transitorie

1. Fino al 30 giugno 2021 gli Stati membri possono consentire la commercializzazione sul proprio territorio di materiali *Conformitas Agraria Communitatis* («CAC») ai quali sono state apposte etichette di un colore diverso dal giallo, qualora tali etichette colorate fossero già in uso fino al 1° aprile 2020.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, quando sono commercializzati, i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto che si qualificano come materiali CAC siano identificati con un riferimento al presente articolo nel documento del fornitore, se tale documento è utilizzato come etichetta.

Articolo 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2019

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

19CE2512

